

Martedì 30 marzo 2004

P5_TA(2004)0202

Pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/49/CE concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (COM(2003) 841 – C5-0054/2004 – 2003/0331(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 841)⁽¹⁾,
 - visto l'articolo 94 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0054/2004),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A5-0150/2004),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarla nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 3

ARTICOLO 1, PUNTO 1 BIS (nuovo)
Articolo 3, lettera a), punto i) (direttiva 2003/49/CE)

(1 bis) All'articolo 3, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:

- i) ha una delle forme enumerate nell'allegato alla direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi (*); e

(*). GU L 225 del 20.8.1990, pag. 6. Direttiva da ultimo modificata dalla direttiva 2003/123/CE (GU L 7 del 13.1.2004, pag. 41).

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Martedì 30 marzo 2004

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

ARTICOLO 1, PUNTO 1 TER (nuovo)
Articolo 3, lettera b), primo comma (direttiva 2003/49/CE)

(1 ter) All'articolo 3, il primo comma della lettera b) è sostituito dal seguente:

- b) «società consociata»: una società consociata di una seconda società, perlomeno allorché:
 - i) la prima detiene una partecipazione diretta minima del 20% nel capitale della seconda (a decorrere dal 1º gennaio 2007 la percentuale minima è del 15%; a decorrere dal 1º gennaio 2009 essa è del 10%), oppure
 - ii) la seconda società detiene una partecipazione diretta minima del 20% nel capitale della prima (a decorrere dal 1º gennaio 2007 la percentuale minima è del 15%; a decorrere dal 1º gennaio 2009 essa è del 10%), oppure
 - iii) una terza società detiene una partecipazione diretta minima del 20% nel capitale sia della prima sia della seconda (a decorrere dal 1º gennaio 2007 la percentuale minima è del 15%; a decorrere dal 1º gennaio 2009 essa è del 10%).

Emendamento 2

ARTICOLO 1, PUNTO 2
Allegato (direttiva 2003/49/CE)

2. Il testo dell'allegato è sostituito dal testo allegato alla presente direttiva.
2. L'allegato è soppresso.

P5_TA(2004)0203**Tribunale della funzione pubblica europea ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce il tribunale della funzione pubblica europea (COM(2003) 705 – C5-0581/2003 – 2003/0280(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 705) (¹),
- visti gli articoli 225 A e 245 del trattato CE e gli articoli 140 B e 160 del trattato CEEA, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C5-0581/2003),

(¹) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.